



Notaio

Roberto Danta Cogliandro

NUMERO DEL REPERTORIO 2.037

NUMERO DELLA RACCOLTA 1.630

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiti il giorno ventisei del mese di ottobre, in Napoli, presso il Centro Direzionale, Isola G1, scala D, piano undicesimo, ove sono richiesti.

26 ottobre 2020

Avanti a me

prof. dott. Roberto Danta Cogliandro, Notaio residente in Napoli, con studio ivi alla via Guantai Nuovi, 16, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

sono presenti:

- BINTO Francesco, nato a Torre del Greco (Napoli) il 4 gennaio 1947, residente in Napoli, al Centro Direzionale Torre Ferlaino, Isola B8, codice fiscale PNT FNC 47A04 L259V, il quale interviene nel presente atto quale segretario generale di "ASMEL Associazione - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali" corrente in Gallarate (Varese), alla Via Carlo Cattaneo, n.9, codice fiscale 91055320120, in virtù dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio Nazionale in data 2 ottobre 2020 e per effetto dei poteri statutari;

- IULIANO Michele, nato a Caracas (VENEZUELA) il 29 maggio 1966 e residente in Trentola - Ducenta (Caserta), alla Via Cottolengo, n.103, codice fiscale LNI MHL 66E29 Z614X, il quale interviene nel presente atto in proprio e quale amministratore delegato della società "ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l." corrente in Gallarate (Varese), alla Via Carlo Cattaneo, n.9 codice fiscale 12236141003, in virtù dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in seduta congiunta con la Giunta per il Controllo Analogo del giorno 27 luglio 2020.

Io Notaio sono certo della identità personale, qualifica e poteri dei comparenti, cittadini italiani, i quali convengono quanto segue:

ARTICOLO I

Tra le comparenti "ASMEL Associazione - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali" e "ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.", come rispettivamente rappresentate, è costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "ASMEA S.r.l."

ARTICOLO II


La società ha sede legale in Napoli. Ai soli fini dell'art.111 ter disp. att. c.c., le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta attualmente la sede della società è il seguente: Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, scala D, piano 11.

ARTICOLO III

Registrato a Napoli

il 30 ottobre 2020

al n. 37287



La società si propone finalità inerenti attività di gestione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio in particolare quello degli Enti Soci. Detti obiettivi potranno essere perseguiti anche attraverso demolizione e ricostruzione, ristrutturazione totale e parziale, riqualificazione strutturale, sismica, energetica, integrazione di fonti rinnovabili, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti. A tal fine la società si propone di erogare anche servizi a supporto delle attività summenzionate, come progettazione, committenza, assistenza legale, procedurale e amministrativa finalizzati all'ottenimento di incentivi per l'efficiamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici.

Potrà intervenire anche in tutto quanto attiene al patrimonio immateriale degli Enti territoriali, ossia l'ambiente. A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà: --
- Realizzare e/o gestire impianti energetici quali: eolico, fotovoltaico, da biomasse (biometano e biogas) e altre fonti energetiche;

- Produrre e vendere energia da fonti rinnovabili, richiedere incentivi da GSE e dal mercato libero;

- Partecipare a comunità energetiche;

- Vendere progetti energetici realizzati in proprio o da altre società o enti.

Inoltre, potrà operare in aderenza a quanto previsto all'art.119 comma nono lettera c) del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si specifica che oltre l'ottanta per cento del fatturato sarà effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

- ARTICOLO IV -

La durata della società è fissata dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

- ARTICOLO V -

Fino a diversa deliberazione dell'assemblea l'amministrazione della società è affidata a un amministratore unico che dura in carica per il tempo stabilito al momento della nomina e con i poteri ivi attribuiti, salvo revoca o rinuncia, e al quale spettano i poteri indicati nello statuto sociale e/o nella decisione di nomina medesima.

Alla carica di amministratore unico a tempo indeterminato e con ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, viene nominato:

- IULIANO Michele, nato a Caracas (VENEZUELA) il 29.05.1966 e residente in Trentola Ducenta (CE) alla Via Cottolengo,

n.103 codice fiscale LNIMHL66E29Z614X, che accetta la carica e dichiara che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'articolo 2382 c.c..

- ARTICOLO VI -

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art.2468 cod.civ., esso viene sottoscritto dai soci come segue:

- da ASMEL Associazione - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, per Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del medesimo (capitale sociale), tramite conferimento in denaro nelle forme di cui *infra*;

- da ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l., per Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero), pari al 90% (novanta per cento) del medesimo (capitale sociale), tramite conferimento in denaro nelle forme di cui *infra*.

Il suddetto capitale sociale viene versato nella misura del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale dai soci Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) nelle mani dell'amministratore unico (suddetto) - IULIANO Michele - come il medesimo allo scopo espressamente dichiara confermando, il tutto tramite i seguenti mezzi di pagamento:

- assegno circolare dell'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), emesso da "Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Napoli", in data 22 ottobre 2020, all'ordine della società "ASMEA SRL", recante il numero 3305800555-05, con clausola "non trasferibile".

- ARTICOLO VII -

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

- ARTICOLO VIII -

Le componenti, come rappresentate, quindi, delegano l'amministratore unico suddetto a curare le pratiche e le formalità necessarie per la legale esistenza della società e ad apportare al presente atto tutte le variazioni, integrazioni, soppressioni o aggiunte che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione e pubblicazione.

Inoltre le componenti, come rappresentate, convengono in questa sede che l'organo amministrativo entro il termine di anni cinque dalla stipula del presente atto, è sin d'ora autorizzato a procedere nell'aumento di capitale sociale sino ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero).


- ARTICOLO IX -

Le norme relative al funzionamento della Società, nonché quelle relative all'amministrazione e alla rappresentanza sono contenute nello statuto sociale che segue:

STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1) - "ASMEA S.r.l.".



----- SEDE -----

Articolo 2) - La società ha sede legale in Napoli. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (quali negozi e punti vendita), succursali, filiali e uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

----- DURATA -----

Articolo 3) - La Società è costituita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

----- OGGETTO -----

Articolo 4) - La società si propone finalità inerenti attività di gestione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio in particolare quello degli Enti Soci. Detti obiettivi potranno essere perseguiti anche attraverso demolizione e ricostruzione, ristrutturazione totale e parziale, riqualificazione strutturale, sismica, energetica, integrazione di fonti rinnovabili, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti. A tal fine la società si propone di erogare anche servizi a supporto delle attività summenzionate, come progettazione, committenza, assistenza legale, procedurale e amministrativa finalizzati all'ottenimento di incentivi per l'efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici.

Potrà intervenire anche in tutto quanto attiene al patrimonio immateriale degli Enti territoriali, ossia l'ambiente. A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- Realizzare e/o gestire impianti energetici quali: eolico, fotovoltaico, da biomasse (biometano e biogas) e altre fonti energetiche;

- Produrre e vendere energia da fonti rinnovabili, richiedere incentivi da GSE e dal mercato libero;

- Partecipare a comunità energetiche;

- Vendere progetti energetici realizzati in proprio o da altre società o enti.

Inoltre, potrà operare in aderenza a quanto previsto all'art.119 comma nono lettera c) del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si specifica che oltre l'ottanta per cento del fatturato sarà effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

----- CAPITALE SOCIALE -----

Articolo 5) - Il capitale sociale ammonta ad Euro 100.000,00

(centomila virgola zero zero) ed è ripartito tra i soci in partecipazioni determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

E' consentito il conferimento di tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.2464 e 2465 c.c. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt.2481 e seguenti c.c. anche per il caso di aumento gratuito.

Salvo il caso di cui all'art.2482 *ter* c.c. gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci; in tal caso i soci che non hanno concorso alla decisione hanno il diritto di recedere dalla società ai sensi dell'art.2473 c.c.

In caso di riduzione del capitale per perdite per oltre un terzo, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 bis, II comma, c.c..

La società potrà acquisire dai soci versamenti comunque denominati (ad esempio a fondo perduto, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, in conto capitale ecc.) e finanziamenti - gratuiti e/o onerosi - con o senza obbligo di rimborso, in misura proporzionale o meno alla partecipazione di ciascun socio, il tutto nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare nei limiti stabiliti dalle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994, pubblicata sulla G.U. n.58 in data 11 marzo 1994, emanata in esecuzione dell'art.11, comma 3, del D. Lvo. n.385 del primo settembre 1993, e sue eventuali successive variazioni. Ai finanziamenti dei soci si applica l'art.2467 c.c..

----- DOMICILIAZIONE, CONFERIMENTI E PARTECIPAZIONI -----


Articolo 6) - I soci, gli amministratori e l'organo di controllo (e revisione legale dei conti) sono tenuti a comunicare alla società il proprio domicilio e le variazioni dello stesso per iscritto; in caso di inadempimento a tale obbligo gli stessi non potranno opporre alla società il mancato ricevimento delle comunicazioni sociali.

E' consentito il conferimento di tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

----- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -----

Articolo 7) - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili e sono soggette a prelazione in favore degli altri soci. E' però escluso il trasferimento della partecipazione a soggetto privato. Si intendono compresi tra i "trasferimenti"



tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, costituzione di rendita, trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, trasferimento o costituzione di diritti reali limitati e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci che esercitano la prelazione acquisteranno la partecipazione versando al cedente o al donatario la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, la somma determinata ai sensi del successivo articolo 9). L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. -----

In caso di inosservanza della disciplina contenuta nel presente articolo l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese (e considerato socio nei rapporti sociali), non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. -----

Spetta agli altri soci il diritto di prelazione sia in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia in caso di trasferimento dei diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale. -----

Pertanto il socio che intende trasferire la propria partecipazione o parte della stessa, dovrà informare gli altri soci a mezzo posta elettronica certificata ~~sen~~-spedita al domicilio di essi risultante dal Registro Imprese, indicando le generalità dell'acquirente e le altre condizioni dell'alienazione, con particolare riferimento al prezzo di cessione ed alle modalità di pagamento. -----

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a mezzo posta elettronica certificata da spedire al socio alienante presso il domicilio indicato nella comunicazione di cui sopra (ed in mancanza presso il domicilio risultante dal registro imprese) entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta. -----

Trascorso tale termine il socio alienante potrà venderle liberamente solo ad altro soggetto pubblico e solo dopo aver ottenuto il gradimento di cui *infra* (e precisamente nei trenta giorni successivi alla notizia dell'avvenuto positivo gradimento) e - qualora nessuna comunicazione di gradimento abbia ricevuto - entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine in assenza di comunicazioni nel prosieguo indicato; qualora decorsi i predetti termini, il negozio di trasferimento non sia stato perfezionato, dovrà essere ripetuta l'intera procedura di cui sopra. -----

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'inte-

ra partecipazione offerta; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione per l'intera offerta, ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, si intenderà non esercitato il diritto di prelazione e il socio proponente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione dopo aver ottenuto il gradimento di cui infra e nei termini di seguito indicati.


Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni proposte in vendita congiuntamente, ma può riguardare anche solo l'intera partecipazione o i diritti di ciascuno dei proponenti.

In caso più soci intendano esercitare la prelazione sulla partecipazione alienata la stessa andrà ripartita tra i soci acquirenti in proporzione alla partecipazione già posseduta. - Chi esercita la prelazione acquisisce anche il diritto di acquistare in prelazione le partecipazioni per le quali gli altri soci non abbiano esercitato il diritto loro spettante. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione equivale a proposta contrattuale, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, pertanto il contrattosi intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel registro delle imprese, con pagamento del prezzo con le modalità e nei termini indicati nella *denuntiatio*.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. In ogni caso, qualora non venga esercitata la prelazione, l'acquirente dovrà dare dimostrazione agli altri soci e alla società dell'avvenuto pagamento. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, in ogni caso, il trasferimento per atto tra vivi, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni sociali o parte di esse (ovvero la costituzione sulle stesse di diritti reali di qualsiasi natura) sono subordinati al gradimento degli altri soci.

Trascorso quindi il suddetto termine per l'esercizio del diritto di prelazione senza che nessuno degli aventi diritto abbia manifestato volontà di esercitarlo, il socio suddetto che intende trasferire la propria partecipazione sociale (ovvero costituire sulla stessa diritti reali di qualsiasi natura) nei dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine (di esercizio della prelazione) dovrà comunicare a mezzo posta elettronica certificata inviata alla società una piccola relazione contenente le generalità del cessionario. La società (tramite l'organo di amministrazione) nei cinque



giorni successivi al ricevimento della suddetta missiva dovrà inviare a mezzo posta elettronica certificata ai soci richiesta di pronuncia sul gradimento dell'acquirente (accludendo allo scopo la relazione redatta dal cedente); la pronuncia da parte degli altri soci dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della predetta raccomandata. Il gradimento si intenderà ottenuto se i soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale abbiano espresso parere favorevole a mezzo posta elettronica certificata all'organo di amministrazione). Qualora entro il suddetto termine il socio non abbia comunicato alcunchè il gradimento si intenderà concesso. L'Organo Amministrativo della società dovrà, successivamente al ricevimento delle comunicazioni pervenute, entro cinque giorni, comunicare al socio cedente, a mezzo di lettera raccomandata A/R, la decisione sul gradimento o sul mancato gradimento. In ogni caso, qualora sia trascorso il termine di trenta giorni dal momento di ricezione della sua comunicazione (per ottenere il gradimento) da parte società senza che nessuna comunicazione egli abbia ricevuto dalla stessa (società), il socio richiedente potrà ritenere avvenuto positivamente il gradimento. -----
Se il gradimento viene negato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2469 e 2473 del codice civile, al socio richiedente spetta il diritto di recesso da esercitarsi nelle modalità di cui al successivo articolo 8). -----

----- RECESSO -----

Articolo 8) - Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 del codice civile, il socio può recedere in relazione al disposto dell'articolo 2469, II comma, del codice civile e nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater del codice civile. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo a mezzo posta elettronica certificata. La pec deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. -----

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero si è deliberato lo scioglimento della società. -----

La quantificazione dell'eventuale prezzo del recesso è rimes-

sa alla sola discrezionalità dell'organo amministrativo, il quale dovrà tener conto dei servizi erogati dalla società al cedente e delle prestazioni da questo fornite nel corso del periodo in cui è stato socio. -----

----- LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI -----

Articolo 9) - Nelle ipotesi previste dall'articolo 8) le partecipazioni saranno rimborsate al socio al loro valore nominale -----

----- DECISIONI DEI SOCI -----

Articolo 10) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci, ai sensi dell'articolo 2479, 2^a comma, del codice civile, le seguenti materie: -----

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----
- b) - la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; -----
- c) - la nomina dell'organo di controllo (e revisione legale dei conti) -----
- d) - le modificazioni dello statuto sociale; -----
- e) - la decisione di compiere operazioni che comportano la sostanziale modificazione dell'oggetto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
- f) - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. -----

E' comunque necessaria l'autorizzazione con decisione dei soci per gli acquisti da parte della società di cui al 2^a comma dell'articolo 2465 del codice civile. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. - Le decisioni dei Soci, sono altresì disciplinate dal Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), in merito a quanto previsto in materia di società "in house". -----

----- DECISIONI IN FORMA ASSEMBLEARE -----

Articolo 11) - Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui all'elenco contenuto nel precedente articolo 10), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile. -----

----- DECISIONI IN FORMA NON ASSEMBLEARE -----

Articolo 12) - Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente atto non debbano adottarsi con deliberazione as-



sembrare possono essere assunte tramite consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

La decisione è adottata sulla base: -----

a) - di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, e la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato. Detti documenti dovranno essere datati e sottoscritti da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto"; -----

b) - di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, e la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato. Detti documenti saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, agli organi di controllo, questi ultimi se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere, alla società il documento da lui sottoscritto. -----

Sono considerate forme idonee ad esprimere il voto anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica certificata. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a quindici giorni. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte, a cura dell'organo amministrativo, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci e deve essere conservata tutta la documentazione a supporto. -----

Copia del verbale suddetto sarà inviata ai soci, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati. La documentazione a supporto di ciascuna deliberazione adottata a norma del presente articolo può essere visionata, previa richiesta, dal socio, dagli amministratori, dagli organi di controllo, questi ultimi se nominati. -----

----- ASSEMBLEA -----

Articolo 13) - L'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, secondo quanto sarà indicato nell'Avviso di Convocazione. -----

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; tuttavia può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. -----

La convocazione sarà effettuata mediante avviso da spedire ai soci, al domicilio risultante dal registro delle imprese, almeno otto giorni prima ovvero, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per

l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, compreso fax ed e - mail.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza ed elenco delle materie da trattare; può essere ivi prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

E' tuttavia valida l'Assemblea anche in assenza delle suddette formalità e si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e l'organo di controllo (e revisione legale dei conti), sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'organo di controllo (e revisione legale dei conti), non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati.

Ove per motivi tecnici sia impossibile instaurare il collegamento tra tutti i luoghi indicati nell'avviso ovvero venga meno il collegamento, l'assemblea dovrà essere interrotta e, se del caso, rinviata. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Pre-



sidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore meno giovane in caso di nomina di più Amministratori (con firma congiunta e/o disgiunta); in loro assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti che nominano anche il Segretario.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto senza indugio e firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente dell'assemblea. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Articolo 14) - Possono intervenire in assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese. Egualmente, l'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare di cui all'articolo 12) è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della comunicazione del documento o dei documenti sottoposti alla decisione dei soci.

RAPPRESENTANZA DI ASSEMBLEA

Articolo 15) - Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da soggetto, anche non socio, per delega che deve essere conservata negli atti della società.

La delega deve essere scritta e può essere consegnata al delegato anche via fax o via posta elettronica con firma digitale. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con indicazioni di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee indipendentemente dall'ordine del giorno. Nell'ipotesi di cui all'articolo 12), la delega per sottoscrivere le decisioni dei soci adottate in forma non assembleare deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il delegato apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per delega" o altra equivalente.

QUORUM ASSEMBLEARI, COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Articolo 16) - L'assemblea delibera, in prima convocazione,

con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. L'assemblea delibera, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all'adunanza. -----

Per introdurre, modificare, sopprimere diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile terzo comma, ovvero per introdurre, modificare e sopprimere i limiti al trasferimento delle partecipazioni sociali, è necessario il consenso di tutti i soci. -----

Nell'ipotesi di decisioni in forma non assembleare ai sensi dell'articolo 12) del presente statuto, la decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine indicato pervengano alla società le dichiarazioni dei soci con la maggioranza di cui al primo comma. -----

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze in modo inderogabile. -----

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'articolo 2368, comma 3 del codice civile. -----

----- SISTEMI DI VOTAZIONE -----

Articolo 17) - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la metà più uno del capitale sociale rappresentato richieda l'appello nominale. -----

----- SOCIETA' IN HOUSE - ASSETTO ORGANIZZATIVO -----

Articolo 18) - Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo della società in house (così come definita dalla legislazione europea in materia di «in house providing» e dal D.Lgs. 175/2016 - TUSP) i soci, cui è demandato l'esercizio del controllo analogo, potranno concludere appositi patti parasociali, che potranno avere durata superiore a cinque anni (in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, c.c.) per definire le modalità di esercizio di detto controllo. -----

----- SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE -----


Articolo 19) - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina: -----

- a) da un Amministratore Unico; -----
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. -----

----- REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI E DIRETTORI -----

Articolo 20) - I componenti dell'organo amministrativo: -----

- a) possono essere anche non soci; -----
- b) sono rieleggibili e restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito; -----
- c) nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più amministratori



ri ma in numero mai superiore alla maggioranza dei componenti dell'organo in carica, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea;

- d) non sono tenuti al divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile;

- e) non possono essere nominati amministratori o direttori, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

-- NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE --

Articolo 21) - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e l'amministratore delegato che potranno anche coincidere.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, negli ulteriori suoi elementi, è poi così regolato:

A) - RIUNIONI

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, compreso fax ed e-mail, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso devono essere indicati data, luogo e ora della riunione nonché ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

a) - che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ove per motivi tecnici sia impossibile instaurare il collegamento ovvero venga meno il collegamento, l'adunanza dovrà essere interrotta e, se del caso, rinviata.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo (e revisione legale dei conti).

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato.

B) - DELIBERAZIONI -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. -----

C) - VERBALIZZAZIONE -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato ai sensi della successiva lettera "D", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta. -----


Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte tramite consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso la decisione è adottata sulla base: -----

a) - di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, e la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato. Detto documento dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto"; -----

b) - di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, e la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato. Detti documenti saranno inviati agli amministratori, nonché agli organi di controllo, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere, alla società il documento da lui sottoscritto. -----

Sono considerate forme idonee ad esprimere il voto anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica certificata. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a quindici giorni. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza stabilita alla precedente lettera C). -----

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo e deve essere conservata tutta la documentazione a supporto. --
Copia del verbale suddetto sarà inviata ad ogni amministratore ed agli organi di controllo, se nominati. La documentazio-



ne a supporto di ciascuna deliberazione adottata a norma del presente articolo può essere visionata, previa richiesta, dagli amministratori e dagli organi di controllo, questi ultimi se nominati.

D) - DELEGA DEI POTERI

Possono essere nominati un amministratore delegato (in ipotesi di Consiglio di Amministrazione) direttori, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 22 - L'organo amministrativo ha tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione della società senza alcun limite; in ogni caso - in sede di nomina dell'organo di amministrativo - tali poteri potranno essere limitati, anche in coerenza con la configurazione di società "in house".

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Articolo 23) - L'amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della società compete inoltre:
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega; ai Direttori generali e agli altri uffici della Società che hanno rilevanza esterna, nei limiti dei poteri conferiti dall'organo amministrativo; ai procuratori speciali, che possono essere nominati per singoli atti o categorie di atti.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 24) - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. All'organo amministrativo può essere attribuita un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio; per essi si potrà determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci, anche mediante polizza assicurativa.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.25) - La nomina del sindaco (unico) è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477, II e III comma, del codice civile. In alternativa al sindaco (unico) a norma di legge può procedersi alla nomina di un revisore legale.

Il sindaco (unico) deve essere revisore contabile, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il sindaco (unico) dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso del sindaco (o del revisore legale) è determina-

to dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Il sindaco (unico) ha i poteri e i doveri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile ed esercita anche la revisione legale sui conti della società, ove non sia disposta la nomina di un revisore legale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, I comma, del codice civile.

Il sindaco (unico) (o del revisore legale) deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee. In ogni caso - e per quanto non previsto - si applicano ivi le disposizioni in tema di società per azioni (articolo 2477 del codice civile).

BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 26) - L'esercizio sociale si chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

NORMA DI RINVIO

Articolo 28) - Per quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano, lo confermano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore quindici e trenta minuti.

Scritto in parte da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, consta di nove fogli per trentacinque pagine.

Firmato: PINTO Francesco, IULIANO Michele, Roberto Dante Cogliandro Notaio (vi è l'impronta del sigillo)

Certifico io sottoscritto dr. Roberto Dante Cogliandro,
Notaio residente in Napoli, con studio ivi alla Via
Guantai Nuovi n. 16, iscritto nel Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che
la presente copia, composta di n. 9 fogli, è conforme
all'originale.

Si rilascia per uso consentito.

Napoli, 6 (sei) novembre 2020 (duemilaventi)

